



**COMUNE DI OLGiate MOLGORA**  
**PROVINCIA DI LECCO**  
**C.A.P. 23887**

**Ordinanza ordinaria N. 10**  
**Data di registrazione 20/05/2026**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL TAGLIO DI RAMI, ALBERI E VEGETAZIONE IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA E PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

**IL RESPONSABILE**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 107, comma 5, il quale attribuisce ai responsabili dei servizi l'esclusiva competenza sull'attività amministrativa, sulla gestione e sui relativi atti, compresa l'adozione di ordinanze ordinarie da assumersi in applicazione di leggi, di regolamenti o di atti di indirizzo;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2025, relativo al conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Territorio;

Vista la nota della R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – prot. n. 5102 del 06/05/2025 con la quale si segnala la necessità di avviare azioni preventive e generalizzate da parte dei proprietari confinanti con la sede ferroviaria, volte a scongiurare la crescita incontrollata, la caduta di alberi o il potenziale sviluppo di incendi che possano interferire con l'infrastruttura, a tutela della regolarità del pubblico esercizio e della pubblica incolumità;

Ritenuto necessario provvedere alla regolamentazione e al sollecito delle attività di manutenzione ordinaria della vegetazione nei terreni confinanti con la linea ferroviaria, al fine di garantire la sicurezza della circolazione dei treni ed evitare situazioni di pericolo;

Richiamato il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ("*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie*"), ed in particolare:

- L'art. 52, che vieta di far crescere piante o siepi ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia (misurata in proiezione orizzontale), stabilendo distanze maggiorate per alberi ad alto fusto o in presenza di trincee e rilevati;
- L'art. 55, che vieta di destinare a bosco i terreni adiacenti alle linee ferroviarie a una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia;

Richiamati altresì gli articoli 892 e seguenti del Codice Civile in materia di distanze per alberi e piante, nonché l'art. 896 del Codice Civile relativo al taglio dei rami protesi;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze locali;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori, amministratori condominiali o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Olgiate Molgora, ciascuno per i rispettivi titoli di possesso o godimento, di provvedere entro **30 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- **Al taglio dei rami, degli alberi e delle piante** radicate nei propri terreni che si protendono oltre il confine di proprietà e che possano, in caso di crescita incontrollata, maltempo, neve o vento, interferire con la sede ferroviaria, con i cavi dell'alta tensione o con gli impianti di segnalamento.
- **Alla rimozione immediata** di alberi morti, secchi, ammalorati o visibilmente inclinati che presentino rischio di caduta o cedimento parziale verso la sede ferroviaria.
- **Alla costante manutenzione, pulizia e sfalcio** delle aree boscate o dei terreni incolti adiacenti alla ferrovia, provvedendo alla rimozione di sterpaie, rami secchi e cumuli di materiale infiammabile, al fine di prevenire l'innescò e la propagazione di incendi in prossimità della linea.
- **Al rigoroso e integrale rispetto** delle distanze minime dal binario più vicino stabilite dagli **artt. 52 e 55 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753**.

### **AVVERTE CHE**

- I lavori di potatura e taglio dovranno essere eseguiti in piena sicurezza, adottando ogni cautela per evitare danni a terzi o alle strutture ferroviarie e, ove necessario, previo coordinamento tecnico con le strutture di RFI competenti per territorio.
- In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni specifiche previste dal **D.P.R. 753/1980** (irrogate direttamente dagli organi di vigilanza ferroviaria), si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
- In caso di persistente inerzia dei privati e a fronte di segnalazioni urgenti di pericolo strutturale da parte di RFI, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare le procedure per l'esecuzione d'ufficio degli interventi strettamente necessari, con rivalsa delle spese a totale carico dei soggetti inadempienti, impregiudicata l'azione penale da parte delle autorità competenti per i reati di pericolo alla sicurezza dei trasporti (art. 432 C.P.) o interruzione di pubblico servizio (art. 340 C.P.).

### **DISPONE**

1. Che della presente ordinanza venga data massima diffusione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Olgiate Molgora.
2. Che copia del presente provvedimento venga trasmessa per opportuna conoscenza e per gli accertamenti di competenza a:
  - **RFI S.p.A.** - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano - Unità Territoriale Milano Linee Nord;
  - **Comando Associato di Polizia Locale;**
3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile Servizio Territorio  
MARCO CAPPUCCI / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)